

REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 – Costituzione del Fondo per il potenziamento delle Entrate	
Articolo 3 – Destinazione del Fondo per il potenziamento delle Entrate.....	
Articolo 4 – Quota del Fondo per il potenziamento delle Entrate da destinare al potenziamento delle risorse strumentali.....	
Articolo 5 – Quota del Fondo per il potenziamento delle Entrate da destinare al trattamento accessorio del personale del Servizio Tributi.....	
Articolo 6 – Entrata in vigore.....	

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali del Servizio Tributi quando preposto alla gestione diretta delle entrate IMU ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio tributi.
2. L'applicazione del presente Regolamento si fonda sul Regolamento Generale delle Entrate come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27.2.2019 e sulle eventuali modifiche allo stesso apportate in sede di approvazione dell bilancio di previsione dell'anno di riferimento

Articolo 2 – Costituzione del Fondo per il Potenziamento delle Entrate

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo per il Potenziamento delle Entrate.
2. Il Fondo per il Potenziamento delle Entrate è alimentato dalla seguente fonte di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, in presenza dei presupposti di cui all'art.1 comma 1091 della legge 145/2018;
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu (~~e-Tari~~) iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo per il Potenziamento delle Entrate

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio del personale del Servizio Tributi e quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi, può essere stabilita annualmente, mediante modifica del Regolamento Generale delle Entrate, in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Articolo 4 – Quota del Fondo per il Potenziamento delle Entrate da destinare al potenziamento delle risorse strumentali

1. Le risorse per il potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi possono essere destinate alle esigenze di aggiornamento ed adeguamento degli strumenti e dei programmi informatici in uso e dei conseguenti interventi formativi.
2. Le risorse di cui sopra, provvisoriamente accantonate in apposito fondo, sono utilizzate incrementando, a seguito di variazioni di bilancio, gli appositi stanziamenti riguardanti le specifiche voci di spesa interessate, e non

mediante utilizzo diretto del Fondo, che in quanto tale non può essere oggetto di impegni e pagamenti.

3. Le risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali, qualora non utilizzate con le modalità sopradette nell'anno di costituzione del fondo, affluiscono in apposite quote di avanzo vincolato.

Articolo 5 – Quota del Fondo per il potenziamento delle Entrate da destinare al trattamento accessorio del personale del Servizio Tributi

1. Le risorse confluite nel Fondo per il Potenziamento delle Entrate, al netto delle eventuali risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali, costituiscono il Fondo Incentivante delle Entrate, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente, riferito all'anno di erogazione.
4. Gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo sono quelli assegnati al Servizio Tributi mediante l'adozione del Piano Esecutivo di Gestione, nel quale vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. La quota da attribuire ad ogni dipendente è quantificata sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Tributi come risultanti nel PEG e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance, sulla base della valutazione individuale espressa, in applicazione del sistema di valutazione della performance in uso.
6. Eventuali quote del Fondo non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito delle pubblicazioni previste.